

CIRCOLARE TECNICA

Prot. DC2026SPM066

Milano, 17-04-2026

A tutti gli Organismi di certificazione accreditati/accreditandi PRD

Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità

A tutti gli Ispettori/Esperti del Dipartimento DC

Loro sedi

OGGETTO: Circolare tecnica DC N° 15/2026 in sostituzione della Circolare tecnica DC N° 17/2025 – Aggiornamento disposizioni in merito all’accreditamento, ambito UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, per la certificazione di servizio ai sensi della norma UNI ISO 13009:2018 e ai sensi della UNI 11911:2023

Premessa

A seguito delle richieste di chiarimento pervenute, si è proceduto alla revisione delle circolari tecniche relative all’applicazione delle norme UNI ISO 13009:2018 e UNI 11911:2023, al fine di assicurare uniformità di interpretazione dei requisiti normativi e coerenza nelle attività di valutazione della conformità.

La revisione ha riguardato in particolare:

1. Indicazione dei servizi principali ed accessori nei certificati

Segnalazioni pervenute tramite UNI e associazioni di categoria del settore balneare hanno evidenziato una non piena corrispondenza tra le diciture riportate nei certificati rilasciati dagli organismi e la classificazione dei servizi prevista dalla norma UNI 11911:2023.

La circolare è stata pertanto modificata prevedendo che nel campo di applicazione, i servizi verificati e quindi certificati siano indicati utilizzando le denominazioni previste dalla norma.

2. Certificazione di operatori organizzati in gruppi, consorzi o strutture analoghe

La circolare è stata aggiornata per specificare che, anche nei casi di operatori organizzati in gruppi, consorzi o strutture analoghe, la certificazione resta riferita ai singoli stabilimenti balneari, in quanto il servizio è intrinsecamente legato al sito e alla relativa concessione. In coerenza con tale impostazione, non risultano applicabili approcci di certificazione multisito o basati su campionamento.

3. Interpretazione della stagione balneare ai fini della certificazione

La circolare è stata inoltre integrata per chiarire che la durata della stagione balneare è definita dalle ordinanze delle Autorità competenti (Capitanerie di Porto, Regioni e Comuni). Nei periodi di apertura degli stabilimenti, al di fuori della balneazione stagionale, gli audit possono riguardare esclusivamente i servizi effettivamente operativi. La certificazione può essere rilasciata solo qualora risultino operativi tutti i servizi obbligatori previsti dalla norma; eventuali servizi accessori non attivi durante l'audit devono essere esclusi dal campo di applicazione e indicati nel certificato.

4. Marchio

La circolare è stata inoltre integrata per richiamare l'attenzione sull'utilizzo del marchio UNI "Servizi".

Disposizioni finali e applicabilità

La presente circolare sostituisce la Circolare tecnica DC N° 17/2025.

Gli Organismi di Certificazione già accreditati e/o accreditandi per la certificazione in accordo alle norme UNI ISO 13009:2018 e UNI 11911:2023, a partire dalla data di pubblicazione della presente, dovranno applicare i requisiti aggiornati.

Si allegano:

- il documento informativo, invariato, elaborato da UNI sulle norme tecniche applicabili al settore degli stabilimenti balneari (*Norme tecniche UNI applicabili al settore degli stabilimenti balneari*);
- il documento aggiornato contenente una raccolta strutturata dei requisiti normativi e delle evidenze minime per la certificazione (*Allegato 1 – Requisiti ed Evidenze minime*).

REGOLE DI CERTIFICAZIONE

Norma di accreditamento	UNI CEI EN ISO/IEC 17065 :2012	
Norma di certificazione	UNI ISO 13009:2018	UNI 11911:2023
Tipologie di organizzazioni richiedenti la certificazione	<p>Possono richiedere la certificazione gli operatori balneari titolari di una o più concessioni per stabilimenti balneari, anche se organizzati in gruppi, purché ciascun operatore sia in possesso della propria concessione.</p> <p>Tra i soggetti intestatari della certificazione possono rientrare anche le organizzazioni individuate dall'art. 45-bis del Codice della Navigazione, che gestiscono stabilimenti balneari in qualità di sub-concessionari. La certificazione potrà essere rilasciata direttamente al concessionario solo qualora quest'ultimo dimostri di aver implementato e mantenuto un sistema di controllo efficace sulle attività svolte dal sub-concessionario; in tal caso, il subappalto dovrà essere espressamente indicato nello scopo del certificato.</p> <p>Esclusivamente per la certificazione UNI 11911:2023, si vedano ulteriori specifiche riportate al §D.2 della norma.</p>	
Criteri di competenza del Gruppo di verifica	<p>In base allo scopo di accreditamento, l'OdC dovrà dimostrare di avere qualificato un numero sufficiente di valutatori che soddisfino i requisiti di competenza applicabili per le attività di valutazione in accordo a UNI ISO 13009 e/o UNI 11911. Nel gruppo di audit le competenze si ritengono soddisfatte quando, tenendo conto delle competenze complessive del gruppo (auditor ed eventuali esperti tecnici), sia presente:</p> <ol style="list-style-type: none">1) comprovata conoscenza specifica delle norme comprese nello schema di certificazione UNI ISO 13009 e/o UNI 11911;2) competenza tecnica: accertata esperienza di almeno 3 anni nell'attività di stabilimenti balneari o 5 audit di terza parte di sistemi di gestione UNI EN ISO 9001 o UNI ISO 45001 implementati in strutture ricettive nei settori IAF 30 e/o 39 negli ultimi 3 anni. <p>La presenza di altri esperti non è obbligatoria ma eventualmente necessaria per completare le competenze del gruppo di audit se non già soddisfatte. Il tempo impiegato dagli esperti tecnici, ai fini della durata dell'audit, deve essere conteggiato al 50%.</p> <p>Nota 1 Il Lead Auditor (LA) deve avere la seguente competenza:</p> <ol style="list-style-type: none">1) qualifica come Lead Auditor UNI EN ISO 9001 o UNI ISO 45001, da almeno 3 anni, in uno dei settori EA 30 e/o 39. <p>Oppure:</p>	

	<p>2) qualifica come LA sullo schema di prodotto/servizio secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, da almeno 3 anni; in tal caso deve essere affiancato da esperto tecnico per almeno 3 audit iniziali.</p> <p>Nota 2 L'esperto tecnico deve avere una accertata esperienza di almeno 3 anni nell'ambito degli stabilimenti balneari.</p> <p>Nota 3 Con esperienza nell'ambito degli stabilimenti balneari si può intendere esperienza lavorativa nel settore e/o esperienza di audit secondo UNI ISO 13009, UNI 11911 e/o UNI PdR 92.</p>
<p>Criteri di competenza del comitato di delibera (o del decision maker)</p>	<p>Si veda punto specifico al §D.3 della UNI 11911:2023.</p> <p>Il decision maker deve possedere conoscenze ed esperienze del processo di certificazione previsto dall'OdC.</p>
<p>Applicabilità in funzione della stagione balneare</p>	<p>Alla luce del parere UNI sull'interpretazione della norma UNI 11911 e UNI ISO 13009, le verifiche iniziali e di sorveglianza/rinnovo possono essere effettuate anche al di fuori della stagione balneare, a condizione che i servizi principali e accessori inclusi nel campo di applicazione della certificazione siano effettivamente operativi e pertanto oggettivamente verificabili al momento dell'audit.</p> <p>Durante la stagione balneare invernale, il servizio benessere in spiaggia si intende operativo se è presente una configurazione in forma ridotta e non inferiore al 30% delle strutture ombreggianti e degli arredi equivalente a quella della stagione balneare estiva.</p>
<p>Tempi di verifica e periodicità delle verifiche</p>	<p>In fase di riesame della domanda, l'OdC deve assicurarsi che siano operativi e pertanto verificabili almeno i servizi principali.</p> <p>Sulla base dei servizi operativi e verificabili, per ciascun sito (spiaggia o stabilimento balneare), l'OdC deve calcolare la durata dell'audit come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Requisiti di governance e requisiti trasversali: 4 ore; B. Servizi principali e servizi accessori inclusi nel campo di applicazione della certificazione: pari ad almeno 0,5 ore per ogni servizio. <p>Nota 4 Per l'individuazione dei servizi si faccia riferimento alla colonna "Area tematica" dell'<i>Allegato 1 – Requisiti ed Evidenze minime</i>.</p> <p>La durata complessiva dell'audit è data dalla somma di A e B.</p> <p>È possibile applicare una riduzione fino al 30% della durata complessiva.</p> <p>In ogni caso l'audit iniziale non può essere inferiore a 0,5 gg/u per sito e può essere articolato in un'analisi documentale e in una verifica in campo.</p> <p>Qualsiasi variazione rispetto alle durate previste deve essere motivata e registrata dall'OdC.</p>

Sorveglianze e rinnovo

Il certificato ha validità triennale; allo scadere dei tre anni è obbligatorio un audit di rinnovo.

Le sorveglianze di mantenimento devono essere effettuate annualmente, garantendo nel ciclo di certificazione la copertura integrale dei requisiti di governance/trasversale e dei servizi.

La durata dei mantenimenti e del rinnovo deve essere uguale alla durata della verifica iniziale.

Integrazione con UNI ISO 13009 o UNI 11911

Qualora un operatore balneare, in fase iniziale o già certificato secondo UNI ISO 13009 o UNI 11911, richieda la certificazione secondo l'altra norma, l'OdC dovrà eseguire una verifica specifica integrata con l'audit iniziale, di sorveglianza o di rinnovo già pianificato.

La durata della verifica di integrazione è di **0,5 gg/u**, da aggiungere alla durata dell'audit calcolata come indicato sopra.

Al termine della valutazione, previo esito positivo e delibera favorevole, l'OdC potrà emettere il nuovo certificato in riferimento alla norma richiesta.

Nota 5 Poiché i requisiti per la determinazione della durata dell'audit sono cambiati rispetto alle circolari precedenti, è accettabile che il contratto, già in essere al momento della pubblicazione di questa circolare, tra l'OdC e il cliente, venga revisionato per adeguarsi ai nuovi requisiti al più tardi in occasione del primo rinnovo.

Campo di applicazione della certificazione

L'OdC può rilasciare il certificato solo previa verifica dei requisiti di governance/trasversali e dell'operatività di almeno i servizi principali.

Nel certificato sono riportati esclusivamente i servizi operativi oggetto di verifica, ed eventuali accessori, tra quelli elencati nella colonna "Area tematica" dell'*Allegato 1 – Requisiti ed Evidenze minime*.

Nota 6 Per l'individuazione della denominazione e dell'obbligatorietà o meno dei requisiti di governance/trasversali e dei servizi, si faccia unicamente riferimento all'*Allegato 1 – Requisiti ed Evidenze minime*.

Nota 7 Nel caso di verifica congiunta con UNI ISO 13009 e UNI 11911, l'OdC dovrà emettere due certificati distinti per le due norme, e non un certificato unico.

Se uno o più dei servizi sono erogati da terzi, sotto il controllo dell'operatore balneare (ad es. in subappalto), l'OdC dovrà dichiarare esplicitamente che la gestione avviene in subappalto.

I servizi offerti da terzi, sui quali l'operatore balneare non esercita alcun controllo diretto, non possono rientrare nel campo di applicazione della certificazione; l'OdC dovrà indicare tali esclusioni nel certificato. Tale esclusione non si applica per i servizi principali indicati nell'*Allegato 1 – Requisiti ed Evidenze minime*.

Esempio: il servizio accessorio di vendita di alimenti e bevande, non erogato direttamente dall'operatore balneare, ma da un'altra ragione sociale, potrà essere incluso nel certificato solo se esiste un accordo diretto – che recepisca i requisiti della UNI ISO 13009 e/o UNI 11911 – tra l'operatore balneare e l'organizzazione terza. In assenza di tale accordo, il servizio dovrà essere esplicitamente escluso dal campo di applicazione.

Nota 8 Esempi di campo di applicazione

Caso 1 - certificazione secondo UNI 11911

Erogazione di servizi di stabilimento balneare, inclusa la gestione dei servizi accessori quali: piscina, somministrazione alimenti e bevande, parcheggio, ludico-ricreativi, benessere e sorveglianza.

Caso 2 - certificazione secondo UNI ISO 13009

Erogazione di servizi di spiaggia, inclusa la gestione dei servizi accessori quali: somministrazione alimenti e bevande, parcheggio, ludico-ricreativi, acqua potabile e venditori ambulanti.

Nota 9 Poiché i requisiti per la determinazione del campo di applicazione sono cambiati rispetto alle circolari precedenti, è necessario che l'OdC aggiorni, ove necessario, il campo di applicazione dei certificati già emessi non oltre il primo rinnovo.

Certificazione di gruppi, consorzi o reti di operatori balneari

Nel caso in cui la certificazione riguardi più operatori balneari riuniti in gruppi, consorzi o strutture analoghe, il certificato può riportare, oltre ai dati dei singoli stabilimenti certificati, anche quelli dell'organizzazione capogruppo (holding, capogruppo o consorzio).

È tuttavia necessario formulare l'informazione in modo da evitare che essa possa essere interpretata come un'estensione della certificazione all'intero gruppo.

Esempio:

Certificazione emessa per gli operatori balneari Alpha (servizi della spiaggia XXX), Beta (servizi della spiaggia YYY), ...

Nel certificato si può aggiungere una nota a piè di pagina del tipo:

“Organizzazione appartenente al gruppo Alphabet. Quest'ultimo non è coperto dalla presente certificazione.”

Nota 10 I requisiti di certificazione sono riferiti alle caratteristiche operative, organizzative e infrastrutturali del singolo stabilimento/spiaggia. Di conseguenza, ogni sito deve essere sottoposto a verifica completa da parte dell'OdC. Non è pertanto consentita l'applicazione del modello multisito con il campionamento dei siti.

Esclusivamente per la certificazione UNI 11911, la dichiarazione relativa alla qualificazione dello stabilimento balneare, di cui all'Appendice E, potrà essere allegata al certificato di cui sopra, senza riportare alcun logo che possa indurre a considerare che sia stata rilasciata sotto accreditamento. Per l'utilizzo del marchio si rimanda al punto D.1 della norma.

Trasferimento della certificazione

Per il trasferimento si faccia riferimento ai processi indicati nello IAF MD 2:2023

PROCESSO DI ACCREDITAMENTO

Si potranno presentare diverse casistiche, in base agli accreditamenti ACCREDIA già posseduti dall'Organismo di Certificazione che presenta la domanda di accreditamento o estensione.

Rimangono invariati i prerequisiti previsti dal RG-01 e RG-01-03 per la concessione dell'accREDITAMENTO ed estensione.

Nel caso in cui l'OdC posseda già accreditamenti rilasciati da altri enti, dovrà essere fatta una valutazione caso per caso, in base agli accordi EA / IAF MLA applicabili.

AA	OdC già accreditato per lo schema UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e per una sola certificazione secondo UNI ISO 13009:2018 o UNI 11911:2023	<ul style="list-style-type: none">• Esame documentale di 1 giornata con eventuale campionamento pratiche nel caso di certificati già emessi fuori accreditamento.
A	OdC già accreditato per lo schema UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 ma non per la certificazione secondo UNI ISO 13009:2018 o UNI 11911:2023	<ul style="list-style-type: none">• Esame documentale di 1 giornata.• 1 Verifica in accompagnamento (Stage 1 + Stage 2) durante l'audit svolto in accordo a UNI 11911:2023 o UNI ISO 13009:2018.
B	OdC non ancora accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, ma accreditato per altri schemi di accreditamento	<ul style="list-style-type: none">• Esame documentale di 1 giornata.• Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC di 2 giornate.• 1 Verifica in accompagnamento (Stage 1 + Stage 2) durante l'audit svolto in accordo a UNI ISO 13009:2018 o UNI 11911:2023.
C	OdC non ancora accreditato in nessuno schema	<ul style="list-style-type: none">• Esame documentale di 1 giornata.• Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC di 4 giornate.• 1 Verifica in accompagnamento (Stage 1 + Stage 2) durante l'audit svolto in accordo a UNI ISO 13009:2018 o UNI 11911:2023.

Per la documentazione da presentare ad Accredia per l'esame documentale si faccia riferimento alla revisione corrente al momento della domanda di:

- DA-00 – Domanda di Accreditamento;
- DA-01 – Domanda di Accreditamento per Organismi di Certificazione.

MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO

Per il mantenimento dell'accREDITAMENTO, durante l'intero ciclo di accREDITAMENTO di quattro anni, salvo situazioni particolari (Es: gestione reclami e segnalazioni, modifiche intervenute sullo schema di certificazione, cambiamenti nella struttura dell'OdC), verranno condotte le seguenti verifiche in base agli accREDITAMENTI rilasciati:

- se l'OdC ha certificato meno di 50 siti (totale di spiagge in accordo a UNI ISO 13009:2018 e stabilimenti balneari in accordo a UNI 11911:2023), il programma di mantenimento dell'accREDITAMENTO prevederà lo svolgimento di 1 verifica in accompagnamento (se l'OdC è accREDITATO sia per UNI ISO 13009:2018, sia per UNI 11911:2023, la verifica in accompagnamento sarà svolta sulla norma opposta a quella verificata in fase di accREDITAMENTO/estensione) e di 1 verifica presso la sede dell'OdC, nel ciclo di accREDITAMENTO;
- se l'OdC ha certificato tra i 51 e 200 siti (vedasi sopra), il programma di mantenimento dell'accREDITAMENTO prevederà lo svolgimento di 2 verifiche in accompagnamento (se l'OdC è accREDITATO sia per UNI ISO 13009:2018, sia per UNI 11911:2023, verrà svolta una verifica in accompagnamento per ciascuna) e di 1 verifica presso la sede dell'OdC, nel ciclo di accREDITAMENTO;
- se l'OdC ha certificato oltre 201 siti (vedasi sopra), il programma di mantenimento dell'accREDITAMENTO prevederà lo svolgimento della 2 VA (se l'OdC è accREDITATO sia per UNI ISO 13009:2018, sia per UNI 11911:2023, verrà svolta una verifica in accompagnamento per ciascuna) e di 2 verifiche presso la sede dell'OdC, nel ciclo di accREDITAMENTO.

Si conferma che comunque ACCREDIA ogni anno deve condurre una verifica presso la sede degli Organismi di certificazione per valutare la conformità alla ISO/IEC 17065.

Restando a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti, Vi inviamo i nostri cordiali saluti.

Dott.ssa Mariagrazia Lanzanova

Vice Direttore

Dipartimento Certificazione e Ispezione